

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3237 del 06/06/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI GEMMANO - LOCALITÀ ONFERNO - VIA CÀ D'ORAZIO SNC, RICHIESTA DALL'AZIENDA AGRICOLA OLIVIA DI ARENZANI FEDERICO PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3352 del 05/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sei GIUGNO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI GEMMANO – LOCALITÀ ONFERNO - VIA CÀ D'ORAZIO SNC, RICHIESTA DALL'AZIENDA AGRICOLA OLIVIA DI ARENZANI FEDERICO PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Gemmano in data 26/02/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/39123 del 28/02/2024 – pratica Sinadoc 11769/2024 - dal legale rappresentante/procuratore dell'AZIENDA AGRICOLA OLIVIA DI ARENZANI FEDERICO (C.F. RNZFR89M28D969V/P.IVA 02351020066), con sede legale in Comune di Gemmano – Località Onferno - Via Cà D'Orazio snc, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto in cui si svolge attività di allevamento di ovini e caprini ubicato in Comune di Gemmano – Località Onferno - Via Cà D'Orazio snc sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- A. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche fuori fognatura, art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - di competenza Arpae;
- B. comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

- il SUAP del Comune di Gemmano trasmetteva ad ARPAE SAC la domanda di AUA con nota PG/2024/39123 del 28/02/2024 (Prot. SUAP 7193);
- ARPAE SAC indiceva la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis l.241/90, come previsto dall’art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013 con Prot. PG/2024/45776 del 08/03/2024;
- con nota PG/2024/59390 del 28/03/2024 ARPAE SAC Rimini ha chiesto al Gestore del Servizio Idrico - Hera Spa di comunicare l’esistenza/inesistenza della rete di fognatura pubblica a servizio dell’impianto in oggetto e la possibilità di allaccio alla stessa;
- con nota Prot. 39495/24 del 29/04/2024 (Prot. ARPAE n. PG/2024/78185) il Gestore del Servizio Idrico - Hera Spa ha comunicato che l’AZIENDA AGRICOLA OLIVIA DI ARENZANI FEDERICO è compresa all’interno dell’agglomerato “Onferno” potenzialmente servito da pubblica fognatura nera; tuttavia non si ritenere opportuno che l’azienda modifichi il progetto presentato all’istanza di AUA, che già prevede lo scarico fuori fognatura nel fosso demaniale del “Burano”;
- con nota PG/2024/69164 del 15/04/2024 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, poi trasmesse dall’impresa ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2024/82905 del 07/05/2024;

- la conferenza si è conclusa positivamente in quanto nell'ambito della stessa sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:
 1. parere favorevole con prescrizioni, riportate nella parte dispositiva, allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale (fosso demaniale), espresso dal Servizio Territoriale di Rimini, con nota interna Prot. n. PG/2024/101725 del 03/04/2024;
 2. in merito all'impatto acustico, con nota Prot. n. 2991/2024 del 05/06/2024, il Comune di Gemmano, per quanto di competenza e per quanto dichiarato in sede di istanza, ha comunicato il nulla osta all'intervento in oggetto;

il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

VISTO il provvedimento di concessione per l'occupazione di un'area del Demanio Idrico posta in sponda sinistra del Fosso del Burano rilasciato da ARPAE SAC con DAMB/2024/778 del 12/02/2024;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'AZIENDA AGRICOLA OLIVIA DI ARENZANI FEDERICO, relativa all'impianto in cui si svolge attività di allevamento di ovini e caprini in Comune di Gemmano – Località Onferno - Via Cà D'Orazio snc;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018, 96/2019 e 100/2023 compete al Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo ed in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente;
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'AZIENDA AGRICOLA OLIVIA DI ARENZANI FEDERICO (C.F.

RNZFRC89M28D969V/P.IVA 02351020066) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per impianto in cui si svolge attività di allevamento di ovini e caprini in Comune di Gemmano – Località Onferno - Via Cà D’Orazio snc, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articolo 124)	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati e nei paragrafi di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - **l’Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche fuori fognatura**;
 - Eventuali modifiche dell’attività e/o dell’impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell’art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente;
 - Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell’AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell’AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all’art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all’autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all’art.5 del d.P.R. 59/2013;
5. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione della Valconca ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Gemmano (RN), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Rimini e al Servizio Territoriale di Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. di dare atto che per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale di Rimini;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI - AREA EST

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

- nel fabbricato si svolge attività di allevamento di ovini e caprini. Saranno oggetto di trattamento le acque di scarico derivanti dal bagno e dal lavaggio delle attrezzature e dei locali utilizzati nel ciclo produttivo. Il siero o salamoia non verrà smaltito nella linea dei trattamenti ma sarà gestito separatamente con riutilizzo. Le acque derivanti dai lavelli sono quindi acque reflue assimilate per legge alle domestiche (art. 4.1.3 DGR 1053/2003). In base al consumo di acqua medio giornaliero stimato in 130 l, in considerazione del carico batterico da abbattere rispetto alla lavorazione relativa al caseificio, il numero di abitanti equivalenti (a.e.) stimato è 4;
- le acque “grigie” provenienti dai lavelli e dal bagno, previo passaggio in degrassatore da 43 a.e. (volume dichiarato 2150 l), convoglieranno insieme alle acque nere dei bagni, in una vasca Imhoff da 4 a.e. (volume di sedimentazione dichiarato 340 l, volume di digestione dichiarato 840 l). Le acque in uscita dalla vasca Imhoff convoglieranno in un filtro percolatore aerobico da 6 a.e. (superficie dichiarata 2,98 m²) e successivamente in una ulteriore vasca Imhoff da 3 a.e. (volume di sedimentazione dichiarato 160 l, volume di digestione dichiarato 680 l). Le acque chiarificate in uscita verranno convogliate prima in un pozzetto di campionamento e poi nel fosso demaniale del Burano;
- le acque meteoriche derivanti dai pluviali saranno smaltite superficialmente alla base degli stessi.

PRESCRIZIONI:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- *in considerazione della fattispecie di “corpo idrico non significativo (punto 9 art. 124 Dlgs 152/06), nell’ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si prescrive che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;*
- lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell’art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- il pozzetto di campionamento che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, deve avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm piu’ in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento;
- almeno una volta l’anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia delle vasche tipo Imhoff e del degrassatore;
- con periodicità annuale occorre provvedere al lavaggio della massa filtrante del filtro aerobico;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l’impianto, a disposizione degli organi di vigilanza; lo smaltimento delle acque bianche è soggetto ai regolamenti locali;

- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.